



COMUNE DI SPOTORNO

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 21 del 12/06/2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 21/05/2015

Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, N. 4 del 02/03/2016

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 30/03/2017

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 27/02/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2019

Indice

Art. 1 – Oggetto	2
Art. 2 – Istituzione del tributo	3
Art. 3 – Natura del tributo	3
Art. 4 – Presupposto impositivo	3
Art. 5 – Base imponibile	4
Art. 6 – Obbligazione tributaria	5
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento	5
Art. 8 – Soggetto attivo	6
Art. 9 – Soggetti passivi	6
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche.....	7
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche	8
Art. 12 – Esclusioni ed esenzioni	9
Art. 13 – Riduzioni	11
Art. 14 – Piano Finanziario	13
Art. 15 – Tributo giornaliero	14
Art. 16 – Tributo provinciale	14
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo	15
Art. 18 – Dichiarazione di inizio e cessazione	16
Art. 19 – Attestazione	17
Art. 20 – Accertamento	18
Art. 20bis – Incentivi tributari	<u>18</u>
Art. 21 – Norme transitorie e finali.....	<u>18</u>

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Spotorno, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.(di seguito "Legge").

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 - Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a

qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Base imponibile

1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 4.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i

contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. L'obbligazione tributaria termina nel primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

Art. 7 - Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Spotorno sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, al 30 marzo dell’anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	N. OCCUPANTI ASSOCIATO
Da 1 a 29 mq	1
Da 30 a 49 mq	2
Da 50 a 79 mq	3
Da 80 a 117 mq	4
Da 118 a 257 mq	5
>258 mq	6

Restano valide le dichiarazioni relative al numero di componenti acquisite dal Settore Tributi entro il 31/12/2013.

4. E’ facoltà del contribuente comunicare il numero effettivo di occupanti sulla

base del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale di residenza, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Tributi.

5. La comunicazione di cui al precedente punto 4), dovrà pervenire all'Ufficio Tributi entro il 30 marzo dell'anno di competenza/riscossione del tributo.

6. Le comunicazioni presentate successivamente al 30 marzo dell'anno di competenza/riscossione del tributo, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

8. Nel caso il contribuente sia proprietario di più abitazioni nel Comune di Spotorno, ai fini della determinazione della tariffa, il numero degli occupanti coincide con quello del nucleo familiare, anagrafico o dichiarato, solo per l'immobile ove lo stesso nucleo familiare ha acquisito la residenza o ne ha dichiarato l'utilizzo. Per i restanti immobili a disposizioni, si assume quale numero occupanti quello indicato nella tabella di cui al precedente punto 3).

9. Il numero di occupanti delle utenze domestiche non può in nessun caso essere inferiore ad uno.

10. Per il solo anno 2014, la comunicazione di cui al precedente punto 5) deve essere presentata entro il 31 luglio 2014. Le comunicazioni presentate oltre tale termine avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art 11 - Categorie utenze non domestiche

1. Le categorie di utenza non domestica sono individuate dal D.P.R. 158/1999 sulla base della ubicazione geografica e della dimensione demografica.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del

medesimo compendio.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 - Esclusioni ed esenzioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:

a) i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria;

b) i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato; i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo;

c) gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio;

d) le unità immobiliari non utilizzate, chiuse e prive di qualsiasi arredo, compreso le pertinenze, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, limitatamente al periodo in cui permane lo stato di fatto dichiarato dal contribuente;

e) le unità immobiliari in condizioni di obiettiva non utilizzabilità in quanto oggetto di interventi di restauro/risanamento o ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori. Il soggetto passivo nella attestazione di cui al successivo art. 19 deve indicare la tipologia dell'intervento,

la data di inizio lavori e la presunta durata degli stessi e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato;

f) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, come ad esempio le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse ove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi oppure le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti;

g) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici delle aree e dei locali adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola;

h) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano solo o in maniera prevalente, quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 915/1992 e successive modificazioni.

2. Sono esclusi dalla tassazione:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. *Abrogato.*

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. La TARI non è dovuta per i locali occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali o storico culturali previste da Statuto o Atto Costitutivo, gestiti direttamente dagli stessi. La TARI non è dovuta altresì per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni da enti senza finalità di lucro, che non comportino attività di vendita, promozione commerciale o di somministrazione, e le attività finalizzate alla raccolta di fondi, anche effettuate mediante vendita o somministrazione, a favore di enti senza finalità di lucro iscritti al registro Comunale del terzo settore del Comune di Spotorno nonché le attività finalizzate alla raccolta fondi di enti senza finalità di lucro che hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Spotorno.

Art. 13 - Riduzioni

1. Abrogato. (*D.C.C. n. 16 del 27/02/2018*)

2. La tariffa della TARI è ridotta del 10% per gli occupanti le abitazioni residenti nel Comune, che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità al Regolamento comunale di Igiene Urbana ed in particolare agli artt. 18 e 35. La riduzione di cui sopra è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, soffitta, ecc.

L'agevolazione si applica a tutti coloro che risultano inseriti, su istanza, nell'apposito "*Elenco degli utenti compostatori*" detenuto dall'Ufficio Ambiente Comunale al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui viene effettivamente praticato il compostaggio. La riduzione tariffaria verrà applicata nell'anno successivo a quello – intero e solare – in cui il compostaggio è stato

effettivamente praticato. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, deve essere presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno.

La riduzione, una volta concessa compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento all'Ufficio Ambiente e Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà nell'annualità successiva.

3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Per le utenze non servite dalla raccolta porta a porta, se ubicate ad una distanza superiore ai 200 mt lineari di strada carrozzabile dall'isola ecologica più vicina, il tributo è dovuto in misura massima pari al 40% della tariffa. La percentuale è determinata in maniera graduale in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta come specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
Da 201 a 1000	60%
Da 1001 in poi	80%

5. Alla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa è concessa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti

terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti.

6. La tariffa unitaria è ridotta del:

- a) 15 per cento per le abitazioni (utenze domestiche) con unico occupante che dovrà essere iscritto nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune di Spotorno;
- b) 30 per cento per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) 20 per cento nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- d) 30 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e) due terzi per un'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

7. *Abrogato.*

8. La copertura delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 5, è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

9. Le riduzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione, di cui al successivo articolo 19.

10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne saranno prese in considerazione al massimo due, le più favorevoli al contribuente. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto

annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal Metodo Tariffario disciplinato dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

3. *Abrogato*

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Spotorno istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni

di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 17 - Versamento e riscossione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

3. Il versamento della TARI è effettuato con Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Spotorno.

5. Il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza al 1° luglio, 1° settembre e 2 dicembre. Le prime due rate sono versate rispettivamente nella misura del 50% e del 40% sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente. L'ultima rata è versata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno in corso.

6. Su istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile del tributo può

concedere, la rateazione dell'importo dovuto sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate.

7. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.

8. Non si procedere all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 18 – Dichiarazione di inizio e cessazione

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. L'obbligazione tributaria decorre secondo i termini indicati nell'articolo 6.

2. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno successivo all'anno in cui si verifica l'evento, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 3, si presume che il contribuente sia cessato alla data di presentazione, salvo che l'utente che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. In mancanza della dichiarazione di cessazione della posizione del soggetto passivo, tale posizione può essere cessata comunque d'ufficio, nel caso vi sia il subentro dichiarato o accertato nel possesso o nella detenzione degli immobili e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

6. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 19 – Attestazione

1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dagli artt. 12 (esenzioni) e 13 (riduzioni), nonché per le variazioni di metratura a suo tempo dichiarate, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

2. La riduzione o l'esenzione non hanno valenza retroattiva e decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della attestazione di cui al precedente punto 1).

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste per i casi di riduzione o esenzione, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità di cui al precedente punto 1). L'agevolazione cesserà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione e esenzione.

4. Le agevolazioni di cui sopra possono essere revocate d'ufficio dal Comune qualora vi siano elementi certi che dimostrino l'effettiva cessazione del diritto alla riduzione o esenzione.

Art. 20 - Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Spotorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 20 bis - Incentivi tributari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25/05/2017 n. 75.
2. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
3. Le modalità di attuazione delle previsioni di cui ai precedenti commi saranno oggetto di separato e specifico Regolamento.

Art. 21 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

3. Per il solo anno 2014, il tributo dovrà essere corrisposto in n. 2 rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre.

3-bis. Per il solo anno 2020, il versamento del tributo è effettuato in 3 rate, con scadenza al 1° ottobre, 1° novembre e 2 dicembre. Le prime due rate sono calcolate sulla base delle tariffe in vigore per l'anno 2019, nella misura del 33,3% mentre l'ultima rata è determinata a saldo e conguaglio, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2020.

3-ter. Per l'anno 2020, il tributo applicato alle utenze non domestiche, sia nella quota fissa che nella quota variabile, è ridotto del 33,3% in relazione alle gravi ricadute economiche derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La copertura di dette riduzioni è assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. La riduzione è applicata d'ufficio all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2020 e di fatto esonera le utenze non domestiche dal versamento della prima rata di acconto di cui al comma precedente.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.